

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10/10/2024, si sono incontrati,

- International Paper Italia S.r.l., rappresentata dai Plant General Manager - Luca Chelodi, Paolo Boncompagni, Stefano Corti, Alberto Marcolongo - dall'Amministratore Delegato, Giovanni Colocci - dalla Responsabile Risorse Umane, Antonella Scivetti

e

- Le RSU degli stabilimenti di Bellusco, San Felice Sul Panaro, Catania, assistite dalla SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Carta e Stampa- nelle persone dei Segretari Nazionali Sig.ri Gianluca Carrega, Pasquale Legnante, Roberto Retrosi ed Enzo Valente, ed i segretari territoriali di Bellusco, San Felice Sul Panaro, Catania e Pomezia

da ora congiuntamente le "Parti",

premesse che

- le Parti sono particolarmente attente a promuovere iniziative di solidarietà collettiva e di responsabilità sociale di impresa, volte a sostenere le esigenze di dipendenti in difficoltà e favorendo conseguentemente un maggior benessere aziendale, un bilanciamento tra vita privata e lavoro nonché un accrescimento del senso di appartenenza;

- le Ferie sono un diritto irrinunciabile, previsto dalla nostra Costituzione e dall'art. 10 del d.lgs. 66/2003, il quale afferma che le stesse sono destinate a reintegrare le energie psicofisiche del lavoratore e sono pari ad almeno quattro settimane all'anno;

-l'art. 24 del D.Lgs. 151/2015 ha stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest'ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, nelle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro;

- tale misura è stata recepita dall'art. 55 "Ferie e Rol solidali" del CCNL Carta e Cartotecnica, il quale favorisce l'introduzione dell'istituto e rinvia alla contrattazione di secondo livello per la disciplina ed il dettaglio sulle modalità di applicazione e le condizioni di accesso, genericamente identificate nell'assistenza di familiari sofferenti di patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o il convivente more uxorio, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice;

- è intenzione delle parti estendere l'applicazione dell'istituto delle ore solidali, introdotto in una prima forma sperimentale negli anni precedenti in alcune sedi, a livello nazionale.

Si conviene e si stipula quanto segue

1. Le parti in attuazione alle disposizioni legislative, convengono di istituire in via sperimentale il "Fondo Ore Solidali", a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, fino al giorno 31.12.2025, secondo le modalità di seguito definite.

2. Condizioni per la cessione delle ore solidali
 - 2.1 I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possono cedere a titolo gratuito al "Fondo Ore Solidali":
 - le Ferie AP, eccedenti le 4 settimane irrinunciabili di ferie annuali, che convenzionalmente vengono quantificate in misura pari ad un massimo di 16 ore (176h – 160 h obbligatorie) per ogni anno di anzianità aziendale, ove non fruite e nella propria disponibilità; in caso siano state integralmente fruite le ferie AP, si potranno destinare fino a 16h di quanto maturato nell'anno corrente ai seguenti titoli;
 - le ore maturate e non fruite di Ex Festività AP;
 - le ore di ROL AP, se disponibile un residuo superiore a 128 ore (64h+64h), come da contatori visualizzabili nel cedolino retributivo.
 - 2.2 La volontà di cedere le ferie e/o gli ulteriori permessi sopra precisati potrà essere manifestata secondo le modalità definite nel presente accordo.
 - 2.3 I lavoratori che desiderano cedere ferie e permessi solidali possono farlo contattando il proprio HR Administrative di riferimento, compilando e firmando il modulo di dichiarazione come da Allegato 1.
3. Condizioni per la richiesta al Fondo Ore Solidali
 - 3.1 I lavoratori e le lavoratrici assunti con Contratto di lavoro tempo indeterminato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di Ferie e degli istituti di assenza retribuiti, spettanti nell'anno di riferimento e negli anni precedenti, potranno richiedere la cessione in proprio favore di giorni di "Ore solidali"-secondo apposito modulo come da Allegato 2.
 - 3.2 La summenzionata richiesta di cessione in proprio favore di ore solidali potrà essere presentata all'Azienda fino ad un massimo di due volte all'anno (01 Gennaio – 31 Dicembre), da 40 giorni ciascuna per un numero totale massimo di 80 giorni di ore solidali all'anno. L'Azienda si riserva di valutare casi specifici.
 - 3.3 La richiesta dovrà essere corredata da idonea certificazione rilasciata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale e/o da strutture convenzionate con lo stesso attestante la necessità di cure continue e costanti motivate dalla sussistenza di patologie acute o croniche previste dalla Linee Guida allegate al presente accordo (Allegato 3).
 - 3.4 L'Azienda, ricevuta la richiesta e la relativa documentazione e valutata con la massima tempestività la sussistenza delle condizioni normative e di quelle definite nel presente Accordo, nel limite della disponibilità del "Fondo Ore Solidali", renderà nota (in forma rigorosamente anonima) al personale l'esigenza di donare ore solidali, mediante specifiche comunicazioni. Nel caso l'Azienda dovesse ricevere più richieste nel corso dell'anno, per ognuna di esse verrà data apposita comunicazione.
 - 3.5 L'Azienda, nei limiti delle ore raccolte e non oltre il massimale sopracitato al punto 3.2, autorizzerà il dipendente alla fruizione dei giorni di ore solidali.
In caso di richieste contestuali verranno distribuite equamente tra i richiedenti le ore raccolte; in caso di richieste successive il nuovo richiedente potrà usufruire del residuo ancora disponibile nel "Fondo Ore Solidali", nonché delle nuove ore donate dai colleghi, a fronte di una nuova richiesta di donazione effettuata da HR. In tutti i casi citati varrà sempre il massimale indicato al paragrafo 3.2.
 - 3.6 Le ore solidali dovranno essere fruite entro il 31 dicembre 2025; nel caso in cui nel fondo dovessero avanzare delle ore rispetto al massimale pattuito, quest'ultime, nel rispetto della normativa, verranno liquidate in misura proporzionale alla donazione dei donatori, con il cedolino del mese di febbraio, e verranno assoggettate a tasse e contributi.
 - 3.7 Nel caso di richiesta di dipendenti legati da un rapporto di parentela di primo grado, l'istanza e la correlata fruizione potrà essere effettuata alternativamente e comunque nel limite massimo complessivo di 80 giorni di ferie solidali all'anno, richiedibili una sola volta ciascuno.


- 3.8 Il lavoratore, all'atto della richiesta di cessione delle ore solidali, dichiara di conoscere ed attenersi alle norme di cui al presente accordo nonché alle disposizioni di legge in materia.
- 3.9 Ove il/i lavoratore/i comunichi/no formalmente per iscritto la cessazione dell'esigenza che ha dato luogo alla donazione, gli eventuali residui delle ore solidali non usufruite dal/i lavoratore/i richiedente/i rientreranno nella disponibilità della banca delle ore solidali.
- 3.10 Al 31/12/2025 eventuali residui presenti nel Fondo Ore Solidali verranno ridistribuiti ai donatori secondo la modalità specificata nel punto 3.6.
4. Condizioni e modalità per la creazione del Fondo Ore Solidali
- 4.1 Ferie e permessi ceduti confluiscono nel cosiddetto "Fondo Ore Solidali" valorizzati secondo la retribuzione percepita dal lavoratore al momento della cessione (valore retributivo nominale). All'atto della fruizione della banca delle ore solidali, le giornate usufruite entreranno nella titolarità e nella sfera economica del cessionario e saranno valorizzate nel prospetto paga con la retribuzione lorda oraria individuale percepita nel mese da quest'ultimo.
- 4.2 Il numero di ore complessive a cui avrà diritto il lavoratore fruitore dei permessi dovrà essere determinato dividendo l'importo raccolto nel Fondo Ore Solidali, con la retribuzione oraria del lavoratore beneficiario, e comunque entro il massimale previsto.
- 4.3 La Direzione HR garantisce l'anonimato dei donanti e assicura che le operazioni di raccolta delle dichiarazioni di donazione e quelle di assegnazione delle ferie e permessi solidali avvengano nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
5. Considerato che dalla precedente sperimentazione erano residuati Ore Solidali per un valore pari ad euro 1.803,60 euro, si concorda che tale valore confluirà nel Fondo Ferie Solidali di cui al presente accordo.
6. Termine della sperimentazione
- 6.1 Le parti si incontreranno tre mesi prima del termine di sperimentazione al fine di valutare il consolidamento del "Fondo Ore Solidali".
- 6.2 In caso di consolidamento del fondo si conviene sin d'ora che:
- i residui eventuali al 31.12 di ogni anno verranno liquidati secondo la modalità specificata nel punto 3.6;
 - l'andamento del fondo, come consolidato, sarà monitorato annualmente, di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo a ciascun anno (1^o gennaio- 31 dicembre) al fine di apportare le modifiche che si rendessero opportune per assicurare una gestione corretta, equilibrata, coerente allo spirito ed alla lettera della norma legislativa, contrattuale e delle presenti intese, nonché economicamente sostenibile.

Letto, confermato e sottoscritto

SLC CGIL


FISTEL CISL


UILCOM UIL


UGL CHIMICI CARTA E STAMPA


ALLEGATO 1

MODULO CESSIONE FERIE E RIPOSI SOLIDALI

Al referente Risorse Umane

___ I ___ sottoscritt_ _____

in servizio presso lo stabilimento di _____ dell'azienda

International Paper Italia srl, con la qualifica di _____

visto l'avviso del _____ /in risposta all'email in data _____

relativa all'utilizzo di ferie e riposi solidali da parte del personale di stabilimento;

DICHIARA

Di aver verificato la propria posizione e di voler cedere su base volontaria e a titolo gratuito, nel rispetto dell'accordo vigente:

- n. giornate di ferie _____ AP/AC
- n. giornate di ROL _____
- n. giornate di ex fest. _____

a favore del personale che trovandosi nelle condizioni previste dall'accordo ferie e riposi solidali ha formulato la relativa richiesta.

Luogo e data,

Firma _____

ALLEGATO 2

Al referente Risorse Umane

RICHIESTA FERIE/PERMESSI SOLIDALI

__|__ sottoscritt _____

nat _____ a _____ il _____

codice fiscale _____

in servizio presso lo stabilimento di _____ dell'azienda

International Paper Italia srl, con la qualifica di _____

chiede di poter fruire di giorni di ferie/permessi solidali per un numero pari a _____

A tal fine allega opportuna certificazione medica.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA

I lavoratori assunto con contratto di lavoro subordinato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie e permessi e che abbiano necessità di assistere figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, potranno richiedere all'Azienda la cessione in proprio favore di giorni di ferie solidali.

I lavoratori possono richiedere, ferme restando le condizioni previste dall'Accordo, ferie solidali per assistere figli minori affetti dalle patologie di seguito indicate:

1. Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi comprese le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2. Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3. Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4. Patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva avanti le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

La richiesta di fruizione delle ferie solidali dovrà essere corredata da idonea certificazione rilasciata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale e/o da strutture convenzionate con lo stesso attestante la necessità di cure continue e costanti motivate dalla sussistenza delle patologie acute o croniche sopra individuate.

Ove necessario, potrà essere richiesta ulteriore documentazione medica la cui valutazione sarà a cura del Responsabile Sanitario di cui l'Azienda si avvale e che tratterà i dati nel più ampio rispetto della normativa in tema di privacy.